

= **Circolare n. 6**

19.10.2009

Gentili Signore ed Egregi Signori,

con l'approvazione della legge comunitaria n. 88 del 7 luglio 2009, sono state introdotte nuove regole nel campo IVA, specialmente nei rapporti con l'estero.

+ **1. Intermediazioni intracomunitarie** +

Sono variate le normative dell'IVA per l'intermediazione intracomunitaria. = **pagina 2**

+ **2. Vendite a distanza** +

Sono state aggiornate le soglie minime per le vendite a distanza in modo da essere più uniformi con gli altri stati della UE. = **pagina 2**

+ **3. Aumentato il limite della detassazione nel paese d'origine** +

La soglia per la detassazione degli acquisti intracomunitari nel paese d'origine effettuati da determinati operatori è stata aumentata ad Euro 10.000. = **pagina 2**

+ **4. Nuovo regolamento per le prestazioni internazionali** +

Con effetto dal 1 gennaio 2010 il nuovo pacchetto IVA della U.E. modifica totalmente i criteri di territorialità delle prestazioni. = **pagina 3**

+ **5. Modelli riepilogativi – elenchi Intrastat** +

E' stato esteso l'obbligo degli adempimenti Intrastat anche alle prestazioni di servizi. = **pagina 4**

+ 1. Intermediazioni intracomunitarie +

Le intermediazioni intracomunitarie sono disciplinate nel seguente modo:

- a) la prestazione è soggetta ad IVA in Italia, quando il committente o mandante è un soggetto passivo IVA (con partita IVA) italiano;
- b) quando il committente è un soggetto passivo in un'altro stato membro della U.E. (esempio Austria – Germania – Francia ecc.), le prestazioni di intermediazione saranno territorialmente rilevanti nel paese U.E. del committente.

Come già comunicato in precedenza, a partire dal **15 luglio 2009** le provvigioni non sono più soggette all'articolo 40, comma 8, del DL. 331/1993 (abrogato con legge n. 88/2009), ma all'articolo 7, comma 4, lettera f-quinquies del DPR 633/1972.

Quindi le provvigioni derivanti da intermediazioni intracomunitarie, non sono più non imponibili ai fini IVA, ma fuori campo IVA, e di conseguenza, non contano più per la creazione del plafond. Da ciò ne deriva che l'imprenditore perde il diritto all'acquistare "senza" IVA.

Si fa presente che anche altre prestazioni intracomunitarie (lavorazioni e trasporti, prestazioni accessorie, lavorazioni intracomunitarie) adesso non partecipano più alla creazione del plafond.

+ 2. Vendite a distanza +

Sono state aggiornate le soglie per le vendite a distanza in modo da essere più uniformi con gli altri stati della U.E.. Le nuove soglie sono in vigore dal 15 luglio 2009.

Si parla di vendita a distanza quando viene venduto un bene (merce soggetta ad IVA) a persone private residenti in un'altro stato membro della U.E., dove il fornitore organizza anche il trasporto.

La soglia per le operazioni "in entrata" è stata aumentata ad Euro 35.000,00 (in precedenza era ad Euro 27.889,00). Superata questa soglia, l'imprenditore estero che vende merci a clienti privati italiani si deve registrare in Italia ai fini IVA e di conseguenza deve anche versare l'IVA in Italia.

La soglia per le operazioni "in uscita" è stata aumentata ad Euro 100.000 (in precedenza era ad Euro 79.534,00) e permette agli imprenditori italiani che vendono merci a persone private in un'altro stato membro della U.E., di essere tassate in Italia (e non nello stato di destinazione) finché non viene superata la suddetta soglia.

+ 3. Aumentato il limite della detassazione nel paese d'origine +

A partire sempre dal 15 luglio 2009 è stato aumentato il limite della detassazione nel paese d'origine da Euro 8.263,31 ad **Euro 10.000,00**. Riguarda solamente acquisti di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni soggetti ad accisa) effettuati da produttori agricoli in regime speciale, enti ed associazioni, imprese o professionisti che effettuano unicamente operazioni esenti (per esempio medici, scuole di guida, ecc.). Fino a quando tale importo non viene superato, l'acquirente non deve comunicare il numero identificativo UID al venditore e di conseguenza il venditore estero emette una

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer + dr. sabine pfattner

fattura con Iva estera. In questo caso la fattura tassata all'estero non deve essere registrata ai fini dell'IVA in Italia. L'acquisto viene equiparato ad un acquisto di una persona privata e l'acquirente italiano non deve neanche compilare i modelli INTRASTAT.

= Importante

L'indicazione corretta e il controllo della validità del numero identificativo UID da parte del commissionario è un requisito fondamentale per lo spostamento territoriale dell'applicazione IVA.

Per controllare l'esistenza e la validità del numero identificativo UID:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

= Importante

Per evitare eventuali errori, a decorrere dal 1 gennaio 2010, Vi preghiamo di metterci in contatto con il nostro Studio per l'emissione di fatture a clienti esteri o anche in caso di ricevimento di una fattura da un fornitore estero.

+ 4. Nuovo regolamento per le prestazioni internazionali +

Entro il 1 gennaio 2010 tutti gli stati membri della U.E. devono adottare il così detto pacchetto IVA. Anche se l'Italia attualmente non ha emanato il relativo piano di attuazione, vogliamo informarVi in tempo utile sui punti principali delle novità nel campo IVA, in modo tale che abbiate la possibilità di adeguare in tempo utile le Vostre fatture ed i Vostri sistemi di contabilità o programmi software alle nuove richieste.

In linea principale le novità riguardano le disposizioni in riferimento alla territorialità IVA delle prestazioni di servizio. Le disposizioni in riferimento alle forniture intracomunitarie (vendita/acquisto merce) non subiranno alcuna variazione.

A decorrere dal 1 gennaio 2010 è prevista l'applicazione delle seguenti nuove disposizioni:

a) quale luogo di imposizione IVA delle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di soggetti IVA comunitari (**B2B** - Business to Business) è la **sede del committente**. Lo spostamento della territorialità e della rilevanza di tassazione comporta anche una relativa espansione della procedura Reverse-Charge.

b) Per prestazioni di servizi nel **confronto di persone private** („B2C - Business to Consumer“) vale ancora il principio della territorialità e della tassazione nel paese dove viene svolta la prestazione.

Di seguito portiamo alcuni esempi di prestazioni su beni materiali (finora articolo 40, comma 4-bis del D.L. 331/1993) tra imprese, nei quali in futuro la tassazione ai fini dell'IVA verrà nel paese del committente:

Esempio 1

Un'impresa italiana (IT) effettua servizi di riparazione per un'impresa germanica (DE), dove il bene riparato rimane in Italia.

A decorrere dal 1 gennaio 2010 questi servizi sono fuori campo IVA, in quanto il committente è un soggetto passivo in un'altro stato membro U.E.. Non è più rilevante che il bene, sul quale è stato effettuato il servizio, rimane in Italia o meno.

Esempio 2

Impresa germanica (DE) effettua una lavorazione per conto di un'impresa italiana (IT) e i beni lavorati rimangono in Germania.

A decorrere dal 1 gennaio 2010 in quanto il committente è soggetto passivo in Italia la prestazione diventa imponibile IVA in Italia, con l'applicazione del sistema Reverse-Charge.

Esempio 3

Impresa italiana (IT) effettua una lavorazione per conto di un'impresa italiana in Svizzera.

A decorrere dal 1 gennaio 2010 in quanto il committente è soggetto passivo in Italia la prestazione diventa imponibile IVA in Italia (fattura con IVA).

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer + dr. sabine pfattner

+ 5. Modelli riepilogativi – elenchi Intrastat +

= suggerimento

- In futuro anche le prestazioni devono essere indicati nei modelli riepilogativi - elenchi intrastat
- Consigliamo all'impresa che elaborano la dichiarazione Intrastat in casa di adeguare i programmi software alle nuove disposizioni in tempo utile.

Per avere un controllo delle prestazioni tra imprese („B2B - Business to Business“) con applicazione della nuova regola generale della territorialità (l'imposizione delle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di soggetti IVA comunitari è la sede del committente – vedasi punto 3 della circolare), è stato esteso l'obbligo degli adempimenti Intrastat anche alle prestazioni di servizi (modelli riepilogativi).

Di conseguenza a partire dal **1 gennaio 2010** negli elenchi Intrastat non devono essere indicati solo gli acquisti e le forniture intracomunitarie, ma anche tutte le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti IVA comunitari.

L'obbligo riguarda non solo le prestazioni effettuate per conto di imprese, ma anche per conto di professionisti.

Anche la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat diventa come regola generale **mensile**. Attualmente la periodicità, come regola generale, è trimestrale. Le normative U.E. permettono però agli stati membri di stabilire che la periodicità passi di nuovo trimestrale per chi ha un volume d'affare non superiore ad Euro 100.000,00. È molto probabile che anche l'Italia si avvalga di questa eccezione.

In conclusione si precisa che i modelli Intrastat possono essere inviati unicamente in via telematica, con la conseguenza che la consegna in forma cartacea non è più possibile.

Si precisa che le novità sopra accennate dovranno essere necessariamente recepite dal Legislatore nazionale mediante l'approvazione di specifici decreti operativi, finalizzati all'adeguamento delle disposizioni interne e a quelle comunitarie.

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

I Vostri consulenti